



dell'amministratore [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Fiorentino (C.F.: FRNBRN60M02F839C) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado

-APPELLATA -

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3572/2024 del Tribunale di Napoli

#### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1. Con ricorso *ex artt.* 633 e ss. c.p.c. [REDACTED]

chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere a [REDACTED] in persona dell'Amministratore Giudiziario [REDACTED] il pagamento della somma di euro 23.411,19, con gli interessi moratori *ex art.* 5 D.L. 231/02 dalla scadenza del termine per il pagamento delle forniture all'effettivo soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria.

Con decreto n. 4912/2020 il Tribunale partenopeo ingiungeva a [REDACTED] il pagamento, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, della somma di euro 23.411,19, con gli interessi *ex art.* 5 D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, nonché delle spese del procedimento, con l'avvertimento della facoltà di proporre opposizione entro il suddetto termine e che, in difetto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

Con citazione notificata il 12.10.2020 la società [REDACTED] in persona dell'Amministratore giudiziario [REDACTED] proponeva opposizione al suddetto decreto eccependo, in via preliminare ed in rito, l'improcedibilità e/o l'improponibilità per nullità della procedura monitoria, deducendo, a tal fine, che con decreto del 21.12.2016 il Tribunale Penale di Napoli aveva sottoposto a sequestro preventivo *ex art.* 321 c.p.p. i beni ed i capitali di proprietà o nella disponibilità di [REDACTED] tra cui la società [REDACTED] con tutti i beni mobili e/o immobili aziendali, partecipazioni e rapporti bancari, postali ed assicurativi ad essa riferibili; conseguentemente, i terzi di buona fede avevano l'onere di proporre preliminarmente incidente di esecuzione nell'ambito del processo penale, onde farsi riconoscere la buona fede,



potendo all'esito far valere le proprie ragioni di credito in sede di liquidazione concorsuale da parte del competente Tribunale Penale di Napoli, unico competente alla liquidazione dei debiti c.d. ante-sequestro; diversamente, sarebbe stato svilito del tutto il provvedimento di sequestro disposto dal Tribunale Penale e disatteso l'interesse pubblicistico sotteso alla misura, prevalente rispetto agli interessi privati.

Nel merito, e solo per scrupolo difensivo, deduceva che la ricorrente aveva fondato la sua pretesa creditoria unicamente su documenti di unilaterale formazione (fattura ed estratto autentico del registro fatture), senza nulla chiarire in merito ai rapporti sottostanti; in ogni caso, contestava la somma ingiunta poiché l'asserito credito sembrava derivare da corrispettivi non concordati e/o per prestazioni di cui non era stata fornita adeguata prova.

Concludeva, pertanto, per la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese processuali.

La convenuta, costituendosi, chiedeva che, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, l'opposizione fosse rigettata e/o dichiarata nulla, inammissibile od improcedibile, siccome proposta da soggetto sfornito di potere di rappresentanza, e di accertare le somme dovute in virtù delle forniture eseguite, con condanna al pagamento del saldo, oltre interessi moratori *ex* D.L. 231/92 e success. modif. dalla data della singola fattura al soddisfo; in subordine, chiedeva che il giudizio fosse sospeso *ex* art 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale a carico di [REDACTED] n. 1 [REDACTED] P.M e n. 3 [REDACTED] 5 GIP. Vinte le spese di lite, da distrarsi.

Respinta l'istanza *ex* art. 648 c.p.c., concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disattese le richieste istruttorie articolate dall'opposta nella seconda memoria, con sentenza n. 3572 pubblicata il 2.4.2024 il Tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo provvisoriamente esecutivo, e condannava l'opponente al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi.



Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:

la dott.ssa [REDACTED] era legittimata a proporre l'opposizione in virtù del provvedimento autorizzativo del GIP del Tribunale di Napoli del 21.9.2020, depositato in uno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 25.2.2021;

le disposizioni in materia di tutela dei terzi rispetto ai beni sequestrati e confiscati previste dal D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) erano inapplicabili nel caso di specie, atteso che il sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.* era stato disposto per i reati di cui agli artt. 648 e 648-*bis* c.p., per cui spettava al giudice civile, e non alla sezione per le misure di prevenzione del Tribunale penale, la competenza ad accertare in via definitiva l'esistenza e l'entità del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, *“credito che successivamente il creditore potrà porre in esecuzione per renderlo opponibile in danno del bene oggetto della misura, di prevenzione, nel rispetto delle condizioni e delle norme applicabili al procedimento esecutivo, dove dovrà, fra l'altro, essere esaminata la sussistenza del requisito della buona fede del creditore”* (v. Cass. civ., sez. III, 8.8.2013 n. 18909);

in ogni caso, nelle note per l'udienza dell'8.1.2024 l'opposta aveva dedotto di aver avviato il procedimento di incidente di esecuzione innanzi al Tribunale penale con istanza depositata in data 20.4.2022, onde far accertare e dichiarare la persistenza della buona fede in capo ad esso con riguardo al credito azionato;

non era necessario sospendere il procedimento *ex art. 295 c.p.c.*, non ravvisandosi la pregiudizialità della controversia di cui al procedimento penale n. 1 [REDACTED] P.M e n. 3 [REDACTED] 5 GIP;

l'opponente non aveva specificamente contestato la pretesa creditoria anche dopo che l'opposta aveva precisato *“che la fornitura di cui alla fattura n. 158/2016, composta da ben 82 articoli di gioielleria, venne realizzata previo ordinativo raccolto dall'agente di zona dell'epoca sig. [REDACTED] [REDACTED] in data 24 e 30.05.2016, il quale provvede a concordare i prezzi unitari dei vari prodotti e la scontistica da applicare in base al listino all'epoca in uso, come chiaramente evince dall'ordinativo che si produce cui è allegato l'elenco dettagliato dei vari articoli di gioielleria forniti. Detti articoli,*



una volta realizzati, vennero consegnati alla "██████████" mediante il medesimo sig. ██████████ il quale nell'occasione raccolse firma e timbro della destinataria sulla copia della fattura accompagnatoria, che anche si produce";

l'opponente, inoltre, non aveva mai contestato in sede stragiudiziale l'ammontare del credito ingiunto, malgrado il sollecito inoltrato a mezzo lettera racc. n. 14936073662-9 del 1.2.2017, allegata alla comparsa di costituzione di controparte;

le spese di lite seguivano la soccombenza ed erano liquidate come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie *ex art.* 183 comma 6 c.p.c.

§ 2. Con citazione notificata il 30.4.2024 ed iscritta a ruolo il 9.5.2024 ██████████ ██████████. proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, notificata il 3.4.2024, lamentando l'errore commesso dal primo giudice nel non aver ritenuto applicabili le disposizioni previste dal D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) e, comunque, nell'aver ritenuto provata e non contestata la ragione di credito, per cui concludeva chiedendo, in sua riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accertare la nullità del decreto opposto per difetto di competenza funzionale del giudice civile e/o inammissibilità/improcedibilità della domanda e, in subordine, l'inesistenza della pretesa creditoria.

Vinte le spese di lite.

L'appellata, costituendosi in data 9.9.2024, chiedeva il rigetto del gravame, previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori articolati con note depositate in data 13.4.2021, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.

Procedutosi previa nomina quale Consigliere istruttore della dott.ssa Casaregola, con ordinanza collegiale depositata il 17.10.2024 veniva accolta l'istanza *ex art.* 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissata, ai sensi dell'art. 351 comma 4 c.p.c., l'udienza collegiale del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale,



assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima della predetta udienza per il deposito di note conclusionali.

All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata discussa dal solo appellante e riservata in decisione.

§ 3. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il primo giudice aveva errato nell'affermare che la fattispecie oggetto del giudizio non rientrava nell'ambito applicativo delle disposizioni in materia di tutela dei terzi rispetto ai beni sequestrati e confiscati previste dal D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia), atteso che il provvedimento di sequestro *ex art. 321 c.p.p.* era stato disposto per i reati di cui agli artt. 648 e 648-*bis* c.p. aggravati *ex art. 7 L. 203/91*, per cui, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il credito doveva essere accertato in sede penale, davanti al g.i.p. secondo la procedura descritta dagli artt. 56, 57 e 58 del suddetto Codice.

Il motivo è fondato.

Il credito azionato con il ricorso monitorio è sorto per effetto della vendita delle merci di cui alla fattura n. 158 del 1.7.2016, anteriormente al provvedimento di sequestro *ex art. 321 c.p.* della stessa società opponente/appellante disposto dal Tribunale di Napoli in data 21.12.2016 nell'ambito del procedimento n. [REDACTED] P.M. e n. [REDACTED] G.I.P. per i reati di cui agli artt. 648 e 648-*bis* c.p. aggravati *ex art. 7 L. 203/91* (cd. aggravante dell'agevolazione mafiosa).

Conseguentemente, esso non poteva essere azionato in sede civile attraverso il ricorso di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., dovendo essere accertato, secondo le disposizioni contenute nel Titolo IV, rubricato "La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali", del D. Lgs. 159 cit., che stabiliscono le modalità per l'accertamento di un credito nei confronti di un'azienda sottoposta a misura di prevenzione antimafia e le forme attraverso le quali deve trovare composizione il conflitto fra lo Stato confiscante ed il titolare di un diritto di credito.

In particolare, ai sensi dell'art. 52 del suddetto Codice, il diritto di credito del terzo che risulti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, come nel caso che ci occupa, non viene pregiudicato dalla misura di prevenzione ove "*non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il*



*frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento", e deve essere accertato secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59, concorrendo al riparto sul valore dei beni o dei compensi aziendali ai quali si riferisce in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'art. 37 comma 5.*

Giova evidenziare che le disposizioni di cui agli artt. 57 e ss. D. Lgs. 159 cit. disciplinano un procedimento concorsuale davanti il giudice penale avente chiaro parallelismo a quello previsto dagli artt. 93 e ss. R.D. 367/1942 n. 267 e a quello previsto dagli artt. 205 e ss. D. Lgs. 14/2019. Invero, *"i tre procedimenti sono finalizzati ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale, attraverso una sequenza di fasi articolate secondo un modello uniforme e omogeneo (individuazione e informazione degli aventi diritto, presentazione, verifica e ammissione delle domande, formazione, discussione e approvazione dello stato passivo, impugnazioni, presentazione ed esame delle domanda tardive), su impulso di organo nominato dal tribunale procedente e sotto il controllo di giudice delegato alla procedura"* (v. Cass. civ., sez. II, 9.1.2024, n. 731, e giurisprudenza ivi richiamata).

Non vale, in senso contrario, il principio di diritto affermato da Cass. civ., sez. III, 8.8.2013, n. 18909 e richiamato nella sentenza impugnata, il quale non si attaglia al caso che ci occupa, essendo stato affermato in relazione ad una fattispecie in cui la misura di prevenzione antimafia era stata adottata dal giudice penale in epoca anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 159 cit.

Compendiando, per i crediti sorti anteriormente all'applicazione della misura di prevenzione, come quello azionato dalla ricorrente, oggi appellata, vige una speciale disciplina di accertamento che si giustifica con l'esigenza di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere dei crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che sussista in capo al terzo il requisito della buona fede e dell'affidamento incolpevole, per cui, appartenendo la cognizione al giudice del procedimento di prevenzione secondo le forme previste



dagli artt. 57 e ss. D. Lgs. 159 cit., il Tribunale avrebbe dovuto, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo e dichiarare il difetto di competenza funzionale del giudice civile sulla domanda veicolata con il ricorso monitorio.

Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 3572/2024 del Tribunale di Napoli va dichiarato nullo per difetto di competenza funzionale del giudice civile.

La fondatezza del primo motivo comporta che resti assorbito il vaglio del secondo, con cui è stata censurata la sentenza di primo grado per aver ritenuto provato il credito azionato.

L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri intermedi tra i minimi ed i medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, stante la modesta complessità dell'impegno professionale richiesto e profuso.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunciando, così decide:

a) accoglie il primo motivo d'appello, dichiara assorbito il secondo, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3572/2024 del Tribunale di Napoli, dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 4912/2020 emesso nei confronti di [REDACTED] per difetto di competenza funzionale del giudice civile;

b) condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite, liquidate per il giudizio di primo grado in euro 3.808,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., e per il presente giudizio d'appello in euro 355,50 per contributo unificato ed in euro 4.357,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A.

Napoli, 13.11.2024



Il Presidente istr. ed est.

Dott.ssa Maria Casaregola

